

Circolare del 29 marzo 2016

Oggetto: INAIL. Denuncia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Semplificazioni

Il decreto legislativo n.151/2015 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di adempimenti sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'INAIL con la circolare in esame ha fornito le relative istruzioni operative, di seguito evidenziate.

Istruzioni per i datori di lavoro

Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. L'adempimento è posto a carico del medico o della struttura sanitaria che lo rilascia e viene reso disponibile ai datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici", disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all'Istituto tramite i seguenti dati obbligatori:

- Codice fiscale del lavoratore.
- Numero identificativo del certificato medico.
- Data di rilascio del certificato medico.

L'applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall'utente.

Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i nuovi dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico.

Nella fase di avvio del nuovo sistema, qualora il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico stesso in forma cartacea.

Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all'Istituto via PEC, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati. In tal caso il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia telematica indicando il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

L'Istituto sta procedendo agli adeguamenti per consentire anche la visualizzazione dei certificati medici pervenuti tramite PEC e acquisiti dall'INAIL, nonché il rilascio del servizio di consultazione dei certificati medici. La disponibilità del servizio sarà resa nota sul portale dell'Istituto.

Qualora il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità oggettiva di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all'INAIL), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici. In questo caso, l'applicativo avverte l'utente con apposito messaggio e permette l'invio della denuncia.

Nel caso in cui i dati "identificativo certificato" e "data rilascio" risultassero diversi rispetto a quelli processati dall'Istituto, ciò non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.

In attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.

Sul portale dell'Istituto, dal 22 marzo 2016, è disponibile il nuovo servizio Cruscotto certificati medici per la consultazione degli stessi, dedicato ai datori di lavoro ed agli intermediari.

Denuncia di infortunio alla Pubblica Sicurezza

Il decreto legislativo 151/2015 ha posto a carico dell'INAIL l'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le denunce di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni. Prima del 22 marzo 2016, (data di entrata in vigore del citato decreto 151/2015), invece, i datori di lavoro dovevano denunciare a tale autorità gli infortuni mortali o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Assistenza

Per informazioni ed assistenza sulla procedura di fornitura credenziali o sull'utilizzo degli applicativi è contattabile il Contact Center INAIL al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile.

È inoltre disponibile, nella sezione Contatti (Supporto) del Portale il servizio INAIL Risponde, che consente l'invio di mail con eventuali allegati.